

6. Il personale.

6.1. A fini di chiarezza si rammenta che l'Istituto è stato compreso fra gli Enti a cui si applicava la normativa di cui alla legge n. 70/1975, e quindi lo stato giuridico ed il trattamento economico del suo personale sono stati regolati dagli accordi di cui all'art. 28 di detta legge, recepiti in vari decreti del Presidente della Repubblica (Decreti del Presidente della Repubblica n. 411/1976, n. 509/1979 e n. 346/1983).

Con l'entrata in vigore della legge 29 marzo 1983, n. 93 – cioè della legge quadro sul pubblico impiego – anche l'INFN è stato assoggettato a tale nuova disciplina, nonché agli accordi sindacali conclusi in applicazione della stessa.

La materia è stata poi ridisciplinata dal decreto legislativo n. 29/1993, e risulta in atto regolata dal decreto legislativo n. 165/2001.

Nelle scorse relazioni sono stati precisati i contratti collettivi che hanno regolato nel passato i rapporti di lavoro del personale dell'Istituto ⁽¹¹⁾, ai quali devono adesso affiancarsi i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, relativi alle istituzioni ed agli enti di ricerca per il quadriennio normativo 1998-2001, ed il primo biennio economico 1998-1999, nonché per il secondo biennio economico 2000-2001.

Si precisa che detti contratti collettivi nazionali sono stati sottoscritti il 21 febbraio 2002, e sono entrati in vigore il giorno medesimo.

Gli stessi si applicano a tutto il personale dell'Ente ricercatore, tecnologico, tecnico ed amministrativo essendo state previste, peraltro, per alcune materie o in alcuni punti, specifiche distinte discipline per il personale dei livelli I-III e per quello dei livelli IV-X (trattamento economico, orario di lavoro, formazione e aggiornamento, periodi sabbatici, ecc.).

Circa i contenuti dei menzionati contratti collettivi, si ritiene di far menzione dei seguenti tratti.

⁽¹¹⁾ Si cfr. in particolare relazione sugli esercizi 1996-98, paragrafo 6.1.

AUMENTI RETRIBUTIVI

I biennio 1998-1999:

Aumenti medi della retribuzione di base (artt. 69 e 72)

Liv. IV-X	2,36%
Liv. I-III	3,26%

Aumenti medi della retribuzione accessoria (art. 71)

Liv. IV-X	3,3% (0,94% sulla retribuzione complessiva) destinato all'incremento dell'"indennità di ente" ed alla copertura degli oneri derivanti dal suo inserimento nella base di calcolo per il trattamento di fine servizio.
-----------	---

II biennio 2000-2001:

Aumenti medi della retribuzione di base (artt. 1 e 6)

Liv. IV-X	2,84%
Liv. I-III	3,15%

Aumenti medi della retribuzione accessoria (artt. 4 e 8)

Liv. IV-X	3,38% (sulla retribuzione complessiva) destinato all'incremento del trattamento accessorio nel suo complesso e dell'indennità di valorizzazione e incentivazione professionale.
-----------	--

Liv. I-III	2,78% (sulla retribuzione complessiva) destinato all'erogazione della indennità di valorizzazione professionale di nuova istituzione.
------------	--

ORDINAMENTO**Tecnici e amministrativi**

Progressioni economiche nei livelli apicali (art. 53).

Per i livelli apicali dei profili tecnici e amministrativi, sono state istituite due posizioni economiche ulteriori, che si conseguono attraverso procedure selettive i cui criteri vanno concordati in sede di contrattazione integrativa (in mancanza di accordo di applicano i criteri fissati nel contratto). Il finanziamento delle progressioni economiche avverrà attraverso le risorse individuate nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001. In prima applicazione sono ammessi prioritariamente alle selezioni i dipendenti con almeno 10 anni nel livello apicale di appartenenza, maturati alla data della sottoscrizione del citato CCNL.

Progressioni di livello nei profili (art. 54)

Sono abolite le percentuali che predeterminavano le dotazioni organiche nell'ambito di ciascun profilo. I passaggi di livello sono quindi determinati esclusivamente dalla quota di risorse che viene destinata a tale scopo e che per la prima applicazione è pari al 2% del monte salari dell'anno 1999 dei livelli IV-X. I passaggi si attuano da apposite commissioni attraverso procedure selettive i cui criteri sono fissati dal contratto.

Soppressione del X livello (art. 57).

Il livello X è stato soppresso. Il personale attualmente in servizio è inquadrato al IX livello e deve partecipare ad appositi corsi di formazione.

Ricercatori e Tecnologi**Opportunità di sviluppo professionale (art. 64)**

Ove vengano rilevate situazioni di anomala carenza di opportunità di sviluppo professionale, da accertare in base alla permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse pari al 2% del monte salari 1999 dei livelli I-III, si devono attivare concorsi riservati al personale dipendente in misura pari al 50% della disponibilità complessiva di posti.

FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO**Telelavoro (art. 21)**

E' prevista la possibilità di realizzare progetti di telelavoro sulla base di un accordo-quadro del 23 marzo 2000 esistente per le amministrazioni pubbliche; aspetti particolari sono disciplinati nell'ambito della contrattazione integrativa.

Lavoro interinale (art. 22).

E' introdotta la possibilità di ricorso al lavoro interinale (prestazioni a tempo determinato rese da dipendenti di imprese autorizzate a tale forma di collocamento con le quali viene stipulato un contratto da parte dell'ente) entro il limite del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

TRATTAMENTO ACCESSORIO

Incrementi delle risorse (II biennio, art. 4, commi 3 e 4 e art. 9, commi 3 e 4).

Gli enti, per particolarissime situazioni come quando siano destinatari di provvedimenti di riordino, o attivino nuovi servizi, valutano le risorse necessarie ad incrementare i maggiori oneri del trattamento accessorio e ne individuano la copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

RELAZIONI SINDACALI

Contrattazione integrativa collettiva (art. 34).

E' un autonomo livello di contrattazione nazionale di ente su materie fissate dal CCNL, nell'ambito di risorse precostituite e nel rispetto dei vincoli indicati dall'art. 40, terzo e quinto comma, del decreto legislativo n. 165/2001

Informazione (art. 37).

L'Ente fornisce informazioni preventive o successive su determinate materie fissate dal CCNL.

Concertazione (art. 38).

A seguito dell'informazione ricevuta le OO.SS. possono attivare la concertazione su determinate materie. Al termine, la posizione delle parti risulta da apposito verbale.

6.2. Si ritiene rammentare che l'art. 10 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381 nel porre norme generali per gli Enti di ricerca, ha tra l'altro esteso alla generalità degli Enti su menzionati le norme rese dall'art. 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, relativo al Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo il quale detti Enti hanno il potere di determinare in autonomia gli organici del

personale - previo confronto con le organizzazioni sindacali – e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal relativo Piano connesso con quelli di attività.

In aderenza con le menzionate disposizioni, l'Istituto con deliberazione consiliare n. 7094, del 23 febbraio 2001, ferma restando la propria dotazione organica di 2.014 unità, ha provveduto ad una rideterminazione della distribuzione della stessa fra i vari profili.

Si precisa che una modifica della consistenza numerica delle dotazioni di taluni profili professionali è stata successivamente disposta con deliberazione consiliare n. 7398 del 26 ottobre 2001.

6.4. L'INFN, in aderenza al disposto dell'art. 60, secondo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, anche per l'anno 2001 ha provveduto a trasmettere alla Corte il conto annuale delle spese di personale, fornendo così taluni dati che sono stati utilizzati per la compilazione dei paragrafi che seguono.

6.5. La dotazione organica, la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 2001 (ed al 31 dicembre 2000, per motivi di raffronto) nonché quella del personale a tempo determinato e a contratto sono esposte nello specchio che segue:

	31-12-2000		31-12-2001	
	Dotazione organica	Posti coperti	Dotazione organica	Posti coperti
Dirigente generale Prima fascia	2	1	3	1
Dirigente generale Seconda fascia	6	3	5	3
Dirigente tecnologo	26	19	26	19
Primo tecnologo	50	26	50	46
Tecnologo	175	165	179	166
Dirigente di ricerca	80	73	91	91
Primo ricercatore	188	182	210	163
Ricercatore	353	292	319	311
Funzionario amministrazione	87	70	83	71
Collaboratore amministrazione	195	181	211	190
Operatore amministrazione	11	10	10	10
Coll. Tecnico enti	658	554	648	579
Operatore tecnico	171	161	170	156
Ausiliario tecnico	12	8	9	9
Totale generale	2.014	1.745	2.014	1.815
Personale a tempo determinato		213		213
Personale a contratto		41		65
Totale generale		1.999		2.093

Si nota che il distacco fra il numero dei posti in organico e di quelli realmente ricoperti dal 13,3% del 2000 è sceso al 9,8%, salvo naturalmente una diversa presenza nelle varie qualifiche.

Con un calcolo approssimato – cioè che non tiene conto delle differenze di stipendio per le diverse qualifiche – ma egualmente indicativo, può dirsi che nell'esercizio in esame qualora fossero stati coperti nella loro generalità i posti in organico, l'Ente avrebbe avuto un disavanzo finanziario di competenza di oltre 17 miliardi in luogo dei 235,7 miliardi che, come si vedrà hanno rappresentato l'avanzo finanziario di competenza 2001.

Da ciò la conseguenza che corretto sembra richiamare l'istituto a non aumentare ulteriormente la propria disponibilità di personale al fine di non trovarsi nella necessità di ridurre la generalità delle proprie spese di ricerca.

6.6. Nel prospetto che segue sono esposte le spese di personale nell'ultimo triennio, nonché il valore percentuale del loro ammontare rispetto al totale delle spese dell'istituto (escluse le partite di giro).

SPESE DI PERSONALE⁽¹²⁾ (in milioni di lire)

1999	209.623	36,6%
2000	230.922	31,1%
2001	219.633	37,6%

Al riguardo si nota che dette spese sotto il profilo dell'incidenza, dopo la riduzione verificatasi nel 2000, sono nuovamente salite nel 2001. le stesse comunque non possono ritenersi proporzionalmente eccessive in un ente di ricerca e sperimentazione, in cui notevole parte delle spese di personale devono essere ricompresse fra quelle rivolte al perseguimento dei fini istituzionali⁽¹³⁾

¹² Le somme esposte non concordano con le spese di personale precise nel paragrafo 10.1, in quanto non comprendono le somme relative alle trasferte del personale associato.

¹³ Il personale amministrativo raggiunge solo il 15% (1999), il 13% (2000) ed il 14% (2001) della totalità dei dipendenti

6.7. Come precisato nella precedente relazione⁽¹⁴⁾, l'organizzazione dell'INFN non prevede al vertice del relativo apparato burocratico la figura del Direttore Generale.

Nell'Amministrazione centrale è prevista l'esistenza di tre dirigenti al vertice dell'Ufficio di Coordinamento del Servizio di controllo interno, della Direzione del controllo di gestione, e della Direzione dell'amministrazione centrale; detti dirigenti assistono alle riunioni della Giunta e del Consiglio, e svolgono le funzioni di consiglieri del Presidente. Gli incarichi sono conferiti dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, con l'osservanza dei principi di cui all'art. 4 ed al capo II del decreto legislativo n. 165/2001.

6.8. Gli oneri del personale che hanno gravato la gestione dell'Istituto nell'esercizio in esame (nonché, ai fini di raffronto, quelli dei due esercizi precedenti) sono riassunti nel prospetto che segue.

¹⁴ Si cfr. paragrafo 6.7..

SPESA GLOBALE DEL PERSONALE

	SPESA GLOBALE DEL PERSONALE											
	1999	2000	2001									
	Personale tempo indeterminato	Personale tempo determinato	Personale straordinario	Totale	Personale tempo indeterminato	Personale tempo determinato	Personale straordinario	Totale	Personale tempo indeterminato	Personale tempo determinato	Personale straordinario	Totale
Stipendi ed altri assegni fissi	91.386	9.795	1.177	102.358	99.220	11.096	1.707	112.023	95.442	10.795	1.723	107.960
Trattamento accessorio	10.750	1.152	139	12.041	10.813	1.209	186	12.208	10.730	1.214	194	12.138
Missioni all'interno (*)	5.184	581		5.765	5.863	716		6.579	6.884	808		7.692
Missioni all'estero (*)	17.452	1.955		19.407	18.022	2.200		20.200	18.566	2.179		20.745
Oneri prev.li e assis.li	36.697	3.933	473	41.103	40.820	4.565	702	46.087	37.059	4.192	669	41.920
Totale A	161.469	17.416	1.789	180.674	174.738	19786	2.595	197.119	168.681	19.188	2.586	190.455
Variazione %				-0,75%				+10,91%				-3,39%
Benefici sociali ed assistenziali	4.921	436	79	5.436	4.610	465	89	5.164	4.979	464	137	5.580
Formazione	6.320			6.320	7.748			7.748	6.412			6.412
Totale B	11.241	436	79	11.756	12.358	465	89	12.912	11.391	464	137	11.992
Variazione %				+1,06%				+9,83%				-7,13%
Quota TFR	5.356	884	106	6.346	7.259	1.002	154	8.415	5.336	974	156	6.466
Quota tratt. Integr. di previdenza	10.847			10.847	12.476			12.476	10.720			10.720
Totale C	16.203	884	106	17.193	19.735	1.002	154	20.891	16.056	974	156	17.186
Variazione %				-11,26%				+21,50%				-17,74%
Totale A + B + C	188.913	18.736	1.974	209.623	206.831	21.253	2.838	230.922	196.128	20.626	2.879	219.633
Variazione %				-1,34%				+10,16%				-4,89%

(*) Le spese di missione indicate si riferiscono a trasferte effettuate dal personale dipendente con esclusione di quelle effettuate dal personale associato.

La spesa complessiva risultante dai "conti consuntivi" è stata pertanto proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di personale dipendente con quello del personale associato di ciascun anno.

	Per il 1999		Per il 2000		Per il 2001
Personale dipendente	1.732	Personale dipendente	1.745	Personale dipendente	1.815
Personale associato	3.064	Personale associato	3.195	Personale associato	3.284

La limitata contrazione del 2001 della spesa per stipendi, trattamento accessorio, missioni ed oneri previdenziali ed assistenziali, è stata legata alla annualmente meno ampia copertura dei posti vacanti (-70 posti), fermo mantenendosi l'accantonamento operato dall'Ente in tutto il 2001 per i previsti maggiori costi dovuti al nuovo contratto collettivo di categoria, a cui si è pervenuti nel febbraio 2002.

Si nota che il menzionato incremento della spesa relativa al personale per stipendi ed altri assegni fissi, missioni, trattamento accessorio, oneri previdenziali, nonché per benefici sociali e di formazione, nel triennio 1999-2001 è stato complessivamente del 5,41%, presentando cioè un aumento annuo molto ridotto. Si tratta quindi di un incremento che, in ragione principalmente del mancato rinnovo contrattuale, si colloca in equilibrio e al di sotto dell'inflazione complessiva programmata e reale, che è stata rispettivamente del 4,7% e del 7,1% per l'intero triennio (derivante dalla somma dei diversi tassi annuali d'inflazione programmata e reale): ciascuna dell'ordine dell'1,5% e del 2,1% (1999), dell'1,5% e del 2,7% (2000) e dell'1,7% e del 2,3% (2001). Ciò premesso, nel seguente specchio sono evidenziati nell'ultimo triennio la variazione della spesa corrente per il personale, l'inflazione programmata, la relativa differenza, nonché l'onere medio del personale e la sua annuale variazione.

Onere del Personale

(in milioni di lire)

Anni	Spesa corrente di personale	Variazione %	Inflazione programmata	Differenza retribuzione inflazione %	Unità di personale al 31/12	Variazione % anno precedente	Onere medio individuale	Variazione % onere medio
	a)	b)	c)	d=b-c	e	f	g=a/e	h
1999	180.674	-0.75	1.5	- 2.25	1940	12.01	93.13	- 11.40
2000	197.119	9.10	1.5	7.60	1999	3.04	98.61	5.88
2001	190.455	- 3.38	1.7	- 5.08	2093	4.70	91.00	- 7.72

6.9. Per assolvere i propri fini istituzionali l'Istituto si avvale oltre che del proprio personale (costituito dal personale di ruolo, e dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato) anche di personale dipendente da Università, Istituti di Istruzione universitaria, Amministrazioni dello Stato ed Enti di ricerca, incaricato di

ricerca o di collaborazione tecnica secondo le modalità di cui al Regolamento del personale, e previo assenso degli Enti da cui il personale dipende (Regolamento Generale dell'Istituto, art. 3).

A detto personale sono attribuiti incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, o di associazione (scientifica, tecnologica o tecnica), tutte a titolo gratuito, nel numero compreso nel contingente massimo annualmente fissato dal Consiglio con propria deliberazione.

Nei recenti esercizi (al dicembre di ogni anno, dal 1998 al 2001) il numero degli incarichi è stato il seguente:

1998	3.136 incarichi	(di cui 911 di ricerca)
1999	3.064 incarichi	(di cui 929 di ricerca)
2000	3.195 incarichi	(di cui 947 di ricerca)
2001	3.284 incarichi	(di cui 948 di ricerca)

Rammentando le notizie più ampie che sono state date in una precedente relazione (¹⁵), si precisa che gli incarichi di ricerca vengono attribuiti a studiosi, che svolgono una significativa attività di ricerca prevalentemente nell'ambito dei programmi dell'Istituto, ovvero su proposta del Presidente ad eminenti personalità scientifiche, italiane o straniere.

Gli incarichi di collaborazione tecnica sono invece concessi a personale che operi nelle strutture dell'Istituto, in stretto collegamento con i Gruppi di ricerca di questo.

Gli incarichi di associazione scientifica sono attribuiti prevalentemente a docenti e ricercatori universitari, nonché a studiosi stranieri che operino nelle varie strutture dell'Istituto.

Gli incarichi di associazione tecnologica sono concessi generalmente a docenti e ricercatori universitari, o a personale tecnologico di altri enti, o a studenti che operano nel settore operativo dell'Ente, mentre gli incarichi di associazione

¹⁵ Si cfr. relazione sugli esercizi 1996-98 cit., paragrafo 6.8.

tecnica sono dati a personale che operi in collegamento con i Gruppi di ricerca dell'Istituto in maniera non continuativa.

Gli incarichi generalmente si concludono al 31 dicembre dell'anno, o al termine dei motivi che ne hanno determinato l'assegnazione, salvo rinnovo, e per gli stessi non viene dall'Ente erogato alcun emolumento.

Si precisa ancora una volta che l'incarico non costituisce rapporto d'impiego o di lavoro subordinato, ma comporta generalmente per l'Ente solo spese di missione e trasferta, complessivamente, come si vedrà, di notevole ammontare.

Si precisa che annualmente l'Ente provvede a fissare con apposita delibera consiliare le generali linee per l'attribuzione nell'anno dei vari incarichi di cui si è detto. Con detta delibera vengono anche stabiliti, sulla base dei programmi scientifici dell'Istituto, i contingenti massimi degli stessi: la delibera consiliare n.6966 del 27 ottobre 2000 (¹⁶) ha così fissato per gli incarichi di ricerca del 2001 il limite massimo di 1000 unità, per gli incarichi di collaborazione tecnica quello di 200 unità, per gli incarichi di associazione scientifica, quello di 1.850 unità e per gli incarichi di associazione tecnologica e di associazione tecnica, rispettivamente quello di 200 unità e di 100 unità.

¹⁶ Modificata con delibera n. 7103, del 23 febbraio 2001.

7. Il Piano quinquennale 1999-2003 ed il Piano triennale 2001-2003

7.1. Si ritiene rammentare che il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (art. 1) – emesso a norma dell'art. 11, primo comma (lett. d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sul riordino e la razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica – ha disposto che le attività degli enti di ricerca, quale l'I.N.F.N., siano inserite in un Programma nazionale per la ricerca (P.N.R.), di durata triennale, con aggiornamento annuale, predisposto sulla base degli indirizzi e delle priorità strategiche, delineate dal Governo nel Documento di Programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.), e soggetto all'approvazione del CIPE.

Nel contempo l'approvazione dei Piani e programmi dei singoli Enti è stata trasferita alle Amministrazioni statali di riferimento, vigilanti o finanziarie, e cioè per l'I.N.F.N. all'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si ritiene pertanto di ricordare che nell'ormai trascorsa fase transitoria si è pervenuti ad una approvazione che può dirsi parziale del predisposto Piano quinquennale 1999-2003, approvato dall'allora MURST per i tre anni 1999-2001 con decreto 16 ottobre 1998, dopo aver sentito il favorevole avviso della Commissione per la valutazione dei contenuti scientifici del Piano 1999-2001, con "riferimento anche al quadro finanziario complessivo".

Da parte sua l'I.N.F.N. con deliberazione n. 7286 del Consiglio Direttivo in data 20 luglio 2001 ha provveduto a deliberare il nuovo Piano triennale dell'Istituto per il triennio 2002-2004, ponente uno sviluppo ed una evoluzione del precedente documento di pianificazione (¹⁷).

In particolare le richieste finanziarie discendenti dal Piano – sulla base del raggiungimento di un armonico e coordinato sviluppo delle attività complessive dell'Istituto, nonché del conseguimento di risultati scientifici di grande portata e significativa rilevanza a livello mondiale – si sono riferite ad un contributo di 300 M Euro annui per il 2002, di 310 M€ per il 2003 e di 320 M€ per il 2004.

¹⁷ Deliberazione n. 6887, del 21 luglio 2000.

7.2. Circa le forme di controllo sull'esecuzione dei Piani, si ricorda che a seguito della modifica normativa attuata dal menzionato decreto legislativo n. 204/1998, è stata trasferita all'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza all'approvazione dei Piani di attività degli Enti di ricerca. La relazione riguardante il 1996 è stata dall'Ente trasmessa al CIPE, che sulla stessa non si è pronunciato con l'abituale "presa d'atto", mentre il resoconto relativo al 1997, come pure quello concernente il 1998, il 1999 ed ora il 2000, sono stati trasmessi all'apposita Commissione – ora denominata Comitato degli esperti – avente il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi di Piano, e da questo al Ministro su menzionato.

Conclusivamente deve ancora una volta rilevarsi la mancanza di provvedimenti approvativi o comunque valutativi sia del menzionato Piano triennale 2000-2002 (del 23 luglio 1999), sia del successivo piano triennale 2001-2003 (del 21 luglio 2000), di quello 2002-2004 (del 20 luglio 2001), tutti di chiara rilevanza per la valutazione degli indirizzi funzionali dell'Istituto e per una complessiva stima delle importanti attività scientifiche future dello stesso.

In merito non può non confermarsi che l'attuale sistema normativo, incentrato nella formula del silenzio-assenso, non fornisce certezza né sul piano operativo né su quello dei finanziamenti. In ogni caso gli stanziamenti del Programma devono fondarsi sulle effettive risorse disponibili e sulle oggettive capacità del bilancio.

8. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale.

8.1. Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, a norma del Regolamento per l'amministrazione dell'Istituto (art. 7) dev'essere deliberato dal Consiglio direttivo non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

Il bilancio di previsione 2001 è stato dall'Ente tempestivamente deliberato il 27 ottobre 2000.

Si ritiene confermare che pur se la vigente normativa non prevede un provvedimento approvativo, su detto documento contabile da parte delle Amministrazioni vigilanti, l'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto del parere favorevole del Collegio dei revisori, ha precisato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare (¹⁸).

8.2. Il Conto consuntivo – composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico – si rammenta che a norma del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (art. 33), dev'essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, e quindi trasmesso entro trenta giorni dalla sua deliberazione al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente alla relativa documentazione.

Si precisa che il conto consuntivo 2001 è stato anch'esso tempestivamente deliberato dal Consiglio direttivo, nella riunione del 24 aprile 2002.

Il citato decreto legislativo n. 204/1998 (art. 7, quarto comma) ha disposto che l'allora Ministero della ricerca scientifica eserciti le funzioni di cui all'art. 8 della legge n. 168/1989, e cioè quelle di controllo di legittimità e di merito previste nei confronti degli atti regolamentari con il procedimento precisato, ed in particolar modo di quelli di amministrazione, finanza e contabilità, "con esclusione di ogni

¹⁸ Nota n. 103532, in data 11 gennaio 2001.